



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 22/06/2021

### FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexiesTUB.

In particolare chiede il rimborso pro quota degli oneri netti della somma di euro 3.725,83 ; in subordine la restituzione dei costi recurring con il criterio pro rata e degli oneri up front con il criterio della curva degli interessi; in ogni caso chiede il rimborso delle spese per assistenza difensiva, spese di ricorso e interessi legali.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce quanto segue:

- in sede di estinzione anticipata veniva restituito al cliente un importo pari ad €1.461,91 a titolo di ratei non maturati;
- Con lettera di reclamo del 01/02/2021 il cliente, nonostante quanto già rimborsato dalla Banca, richiedeva un ulteriore rimborso degli oneri non maturati e delle spese assicurative



non godute, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento. Con lettera di riscontro, l'Ufficio Reclami della scrivente, all'esito degli accertamenti espletati, al solo fine di prevenire un contenzioso antieconomico, proponeva al cliente, in via transattiva, un'offerta economica pari ad € 1.067,07, svolgendo e comprovando tutte quelle argomentazioni alle quali integralmente qui ci si riporta, intendendole ivi reiterate e trascritte;

- nel caso di specie non può essere invocato l'art.16 della direttiva 2008/48/CE, non avendo tale normativa efficacia diretta nei rapporti tra privati e non avendo altresì natura self executing, come confermato anche da alcune pronunce della giurisprudenza di merito italiana;

- con riferimento alle commissioni di intermediazione, come riconosciuto dal consolidato orientamento nei Collegi territoriali, si tratta di costi up front, trattenuti dall'intermediario al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versati al mediatore;

- relativamente alle commissioni di attivazione evidenzia come non possono essere soggette a rimborso pro quota in quanto relative alla fase preliminare il finanziamento;

- al contrario, le commissioni di gestione (relative agli incassi per morosità, all'archiviazione dei documenti, etc.), sono soggette a restituzione pro quota. In ordine alle commissioni di gestione percepite dalla banca, rileva che in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 1.461,91.;

- le commissioni di istruttoria non hanno natura ricorrente a carico del cliente, essendo collegate all'attività amministrativa sostenuta dall'intermediario nelle fasi prodromiche alla successiva stipulazione del contratto di finanziamento. Infatti fanno riferimento ad una mera e formale attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa, hanno, pertanto natura up-front;

-in merito alle spese assicurative ,con riguardo alla richiesta di restituzione della quota parte non goduta del premio assicurativo per la polizza stipulata a copertura del rischio vita, si evidenzia in via preliminare che la banca, in qualità di intermediario assicurativo e conformemente a tale qualifica, ha trattenuto sul netto ricavo dell'operazione di finanziamento a suo tempo concessa al cliente, l'importo della polizza sottoscritta da quest'ultimo e contestualmente versato detto importo alla Compagnia Assicurativa.

-La banca, già a seguito della ricezione del reclamo, ha provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla competente Compagnia Assicurativa, la quale ha già calcolato l'importo spettante al cliente nella misura di € 209,19 a titolo di rimborso del premio assicurativo del ramo vita non goduto;

-Con riferimento alla garanzia assicurativa a copertura dei rischi diversi di impiego, rilevato che il premio assicurativo in questo caso è stato pagato direttamente e interamente dalla banca, ne deriva che al cliente finanziato non spetta alcun rimborso in caso di anticipata estinzione. In considerazione di quanto esposto, la pretesa di rimborso del premio pro quota relativo alla garanzia posta a copertura dei rischi diversi di impiego andrà di conseguenza rigettata;

-la richiesta di rimborso delle spese legali appare certamente infondata, ed è opportuno richiamare i precedenti dell'Arbitro sul tema, le cui pronunce, facenti parte dell'ormai



consolidato orientamento dell'Arbitro, stabiliscono che deve essere negato il diritto al rimborso delle spese della specie tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'inevitabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema;

-Da ultimo, in merito alla contestazione circa l'addebito in sede di conteggio estintivo della somma di € 162,49, pari all'1% del relativo debito residuo a titolo di "diritti di estinzione", si precisa che tale indennità è quindi connessa al recupero dei costi derivanti all'estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, la giustificazione dell'applicazione di tale spesa è dovuta al recupero dei costi ed oneri sostenuti dalla Banca finanziatrice per la gestione amministrativa dell'estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative previste. Il costo di chiusura delle coperture assicurative è connesso alla differenza tra l'importo stimato dalla Banca e quanto effettivamente rimborsato dalle compagnie assicurative;

-In considerazione di quanto esposto, avendo il cliente estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n. 48, come specificato nel conteggio di anticipata estinzione ed essendo la durata residua del rapporto superiore ad un anno, risulta corretto il compenso convenuto nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo;

-Nel caso in disamina, è necessario evidenziare come l'attore non abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della pretesa restitutoria di tali diritti; conseguentemente Voglia Codesto Ill.mo Collegio, in ottemperanza a quanto statuito anche dal Collegio di Coordinamento ABF, rigettare la richiesta del cliente, in quanto infondata e non supportata da alcun riscontro probatorio.

In conclusione chiede quindi di rigettare il ricorso ed in subordine di circoscrivere l'importo a quanto offerto in risposta al reclamo ed in via ulteriormente subordinata decurtare quanto già rimborsato e limitare il rimborso del premio assicurativo non goduto a quanto calcolato e rimborsato dalla compagnia.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma



corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all’articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l’esatta interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la



norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudice, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “...non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).”

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. Aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Parte ricorrente richiede anche la restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata. In particolare, nel reclamo afferma che: "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento". Non sembra pertanto che venga contestata la quantificazione di tale voce, ma solo la sua giustificazione oggettiva.

La domanda volta alla restituzione della penale di estinzione anticipata deve essere respinta posto che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20 ha affermato il seguente principio di diritto: «La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.»».

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.699,00 (duemilaseicentonovantanove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI